

Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 **Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della** **Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7 agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 14 agosto 2008, n. 27, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37, 23 dicembre 2011, n. 47, 3 febbraio 2012, n. 3, 3 settembre 2012, n. 40 e 3 luglio 2013, n. 28)

Art. 10

Avvocatura regionale.

1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria ⁽²⁹⁾.

1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali ⁽³⁰⁾.

2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:

1) Amministrativo;

2) Professionale.

2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie ⁽³¹⁾.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente ⁽³²⁾.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme ⁽³³⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(30) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(31) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18, poi così sostituito dall'art. 1, comma 10, L.R. 3 giugno 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «5. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'Avvocatura regionale, la Giunta regionale può delegare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione Calabria in materia di liti attive e passive. Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, il Dirigente medesimo propone alla Giunta regionale l'adozione dei relativi provvedimenti».

(32) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

(33) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).